REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENT. 819/2020 pubbl. il 25/06/2020

# Tribunale di Milano

SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente

### **SENTENZA**

nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 4683 2019 promossa da:

B, con il patrocinio ed elettivamente domiciliato all'indirizzo del difensore in Milano,

RICORRENTE

contro

**CONDOMINIO** elettivamente domiciliato in presso il difensore

**RESISTENTE** 

**ASS.NI** elettivamente domiciliato i presso il difensore avv.

TERZO CHIAMATO

#### Il Giudice

Le parti hanno concluso come in atti

# Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato telematicamente in data 8/5/2018, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di aver svolto mansioni di portiere alle dipendenze del Condominio, ha agito nei confronti di quest'ultimo chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni "In via principale 1. Accertare e dichiarare la responsabilità del Condominio – ex art. 2087 cod. civ. per l'infortunio occorso al ricorrente in data 20.6.2015; 2. conseguentemente condannare il Condominio a risarcire il danno differenziale per la somma complessiva pari ad Euro 109.364,58 o per la diversa somma che risulterà di giustizia. 3. Con rivalutazione monetaria ed interessi legali su tutti gli importi dovuti fino alla data del saldo effettivo. 4. Con vittoria di diritti, onorari e spese di giudizio."

Il Condominio si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso nonché l'autorizzazione alla chiamata di Assicurazioni.

Autorizzata la chiamata, la compagnia si è costituita chiedendo il rigetto delle domande del lavoratore ed eccependo, in caso di loro accoglimento, la mancanza di garanzia assicurativa in relazione ai fatti di causa.

Il procedimento, fallito il tentativo di conciliazione, è stato deciso a seguito di trattazione scritta ex art. 83 comma 3 lett. h), Decreto legge n. 18/2020.

Nel ricorso è riferito che "in data 20.6.2015, prima dell'inizio del turno del ricorrente, si introducevano all'interno del condominio, senza che nessuno si accorgesse, alcuni malintenzionati. Gli stessi, entrati furtivamente all'interno di un appartamento, rubavano quanto di valore rinvenivano al suo interno. Scorti i malviventi con la refurtiva, il ricorrente si affacciava dalla finestra della guardiola per intimare agli stessi di fermarsi, tuttavia, lo stesso scivolava e cadeva dalla finestra riportando gravi danni agli arti superiori".

Interrogato liberamente, il ricorrente ha dichiarato: "Ero in portineria , guardavo il monitor e ho visto i ladri. Sono salito in piedi sulla scrivania per vedere meglio e spaventarli. Ho anche urlato "al ladro". Dopo non ricordo cosa è successo perché ho perso conoscenza con la caduta".

Parte convenuta ha prodotto sub 2 mansionario sottoscritto dal lavoratore nel quale si dispone che, in caso di "movimenti sospetti", l'addetto debba limitarsi ad avvisare "gli istituti/corpi di polizia preposti ad intervento" senza pertanto intervenire.

Il condominio ha inoltre prodotto provvedimento disciplinare del richiamo scritto adottato nei confronti del ricorrente per essere questo intervenuto a "sedare un diverbio" e a "disarmare" una delle parti. Nel provvedimento si invita il ricorrente a non intervenire e a limitarsi a chiamare la polizia (v. doc. 3 convenuta).

Vero che il ricorrente, alla prima udienza, ha dichiarato di non aver mai ricevuto la comunicazione del provvedimento disciplinare. Non ha tuttavia contestato l'accadimento dei fatti contestati.

In tale contesto è quindi possibile trarre le seguenti considerazioni.

Costituisce orientamento consolidato quello secondo cui, poiché "la ratio di ogni normativa antinfortunistica è quella di prevenire le condizioni di rischio insite negli ambienti di lavoro e nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia degli stessi lavoratori, destinatari della tutela, la responsabilità esclusiva del lavoratore sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere" (v. Cass. Sez. L., sent. n. 789 del 13/1/2017).

Pertanto "il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli – e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro – o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro." (Cassazione penale sez. IV, 17/05/2019, n.30991)

Nel caso di specie, il ricorrente era a conoscenza , per aver sottoscritto il mansionario, di non dover

intervenire in caso di "movimenti sospetti." (v. doc. 2 convenuta). Il giorno dell'infortunio, tuttavia, ha tenuto un comportamento estremamente imprudente e contrario alle direttive ricevute affacciandosi dalla finestra dopo esser salito sulla scrivania.

Né può aver rilievo la circostanza, su cui la difesa del ricorrente ha insistito nelle note conclusive, di mancata comprensione della lingua italiana. Il mansionario è infatti sottoscritto dal lavoratore che ha di suo pugno specificato di averne compreso il contenuto (v. doc. 2). Nulla può quindi addebitarsi al datore di lavoro anche con riferimento all'onere di assicurarsi che i dipendenti comprendano le indicazioni ricevute. Inoltre, si osserva come la mancata conoscenza della lingua italiana sia stata sollevata tardivamente solo nelle note scritte.

Concludendo, il comportamento del ricorrente si pone alla stregua di "causa esclusiva dell'evento", essendo imprevedibile, imprudente e non richiesto.

Delle conseguenze di tale comportamento il datore di lavoro non deve quindi rispondere ai sensi dell'art. 2087 c.c..

Il ricorso non può conseguentemente essere accolto.

Ogni altra questione, anche inerente i rapporti tra resistente e compagnia assicurativa, resta assorbita.

Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra ricorrente e resistente e sono compensate - considerato l'esito del giudizio - tra quest'ultima e la compagnia di assicurazione.

Alla liquidazione si procede in dispositivo tenuto conto dell'assenza di istruttoria.

## P.Q.M.

definendo il giudizio,

rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite che si liquidano in euro 1.500 oltre 15% spese generali, IVA e CPA;

compensa le spese di lite tra la resistente e la terza chiamata.

Riserva il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.

Milano, 17/06/2020